



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 79 del 18/06/2014

Oggetto: TRASFERIMENTO PROIEZIONE FARMACEUTICA BASCHIERI - VILLA CAMPANILE - ATTO DI INDIRIZZO -

L'anno Duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di Giugno, alle ore 18:00, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE

Dei componenti la Giunta Comunale:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	TOTI GABRIELE	- Sindaco	X	
2.	MEROLA LIDA	- Vice Sindaco	X	
3.	NARDINELLI GIULIO	- Assessore	X	
4.	BONCIOLINI CHIARA	- Assessore	X	
5.	GROSSI FEDERICO	- Assessore	X	
6.	BERTONCINI ANTONIO	- Assessore	X	
T O T A L E			6	0

ne risultano **PRESENTI** n. **6** e **ASSENTI** n. **0** .

PARTECIPA il dott. STRIANO ANIELLO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta di parere preventivo relativo al trasferimento della proiezione farmaceutica gestita dalla società FARMACIA BASCHIERI DI BASCHIERI DAVIDE & C. SNC – C.F. 91010070505, con sede legale e sede farmaceutica ubicata in Orentano, Piazza Matteotti n°17 – dai locali attualmente ubicati in Villa Campanile, Via Dori n°13 a nuovi locali ubicati in Villa Campanile, Via Romana n°12, presentata al protocollo generale di questo Comune in data 20/12/2013, registrata con il numero 22275, resa completa e regolare di documentazione in data 04/01/2014, prot n. 0129;

Rilevata la competenza della Giunta Comunale ad esprimersi in merito all'ubicazione dei presidi farmaceutici, ed in particolare alla identificazione delle zone in cui collocare i presidi stessi, nella valutazione dell'interesse pubblico connesso, come si deduce in particolare dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle e la competitività" come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" il quale all'art. 11 prevede, al fine di potenziare il servizio di distribuzione farmaceutica e l'accesso alla titolarità delle farmacie, una serie di disposizioni e modifiche alla disciplina della somministrazione dei farmaci;

Dato atto che, sulla base della normativa sopra citata, è necessario procedere ad individuare ubicazioni dei presidi farmaceutici sul territorio, da attuare secondo i seguenti criteri guida:

- a) una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico;
- b) assicurare un'equa distribuzione sul territorio delle farmacie;
- c) esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Dato atto che la normativa sopra citata, pur se relativa ad insediamenti di farmacie, può in via del tutto evidente trovare applicazione anche al caso in questione, relativo ad una proiezione farmaceutica, nello spirito comunque di identificare collocazioni tali dei punti vendita da assicurare il servizio di approvvigionamento farmaceutico alla cittadinanza;

Vista la circolare del Ministero della Salute del 21/03/2012 che chiarisce quanto segue circa l'identificazione delle zone nelle quali collocare le farmacie: *"la norma approvata in sede di conversione del decreto-legge indica la chiara volontà di tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune. Per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al comune, senti l'azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. L'individuazione delle zone può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio indicando una determinata via e le strade adiacenti)."*;

Vista la Legge Regione Toscana n°16/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i presupposti per la creazione della così detta Proiezione Farmaceutica e le caratteristiche della ubicazione e del tipo di servizio che la proiezione dovrebbe rendere ai cittadini;

Visto in particolare l'art.17 della citata Legge Regione Toscana n°16/2000;

Vista la Deliberazione 1 febbraio 2010, n. 87 "L.R. 16/2000, art. 17 - istituzione proiezioni farmaceutiche. Linee di indirizzo", con la quale sono stati approvati, i seguenti criteri generali di

riferimento per l'individuazione delle condizioni di disagio dell'utenza e la necessità di servizi farmaceutici aggiuntivi:

a) *Particolari condizioni topografiche e di viabilità. Tale espressione indica sia la presenza di strade di montagna, collinari o sterrate, tortuose o in forte pendenza non particolarmente adeguate al transito pedonale do ve, soprattutto d'inverno aumentano le difficoltà di percorrenza, sia l'inadeguatezza del trasposto pubblico che collega un nucleo abitato con la farmacia più vicina;*

b) *Comuni definiti montani o parzialmente montani Nei comuni definiti montani o parzialmente montani l'istituzione delle proiezioni è, di norma, circoscritta alle porzioni di territorio comunale effettivamente montano tenendo in considerazione quanto riportato al precedente punto a);*

c) *Distanza di una proiezione dalla farmacia più vicina Nel calcolo della distanza fra la proiezione e la farmacia più vicina è generalmente rispettata una distanza minima di due chilometri.*

d) *Limite dei mille abitanti. La deroga al limite dei mille abitanti di cui all'articolo 17, comma 6, compatibilmente con i presupposti di cui sopra, è tenuta in debita considerazione anche al fine di evitare l'indebolimento della distribuzione delle farmacie sul territorio, risultato opposto allo scopo che la legge si prefigge.*

Vista la Legge Regione Toscana n° 47/2013 ed in particolare l'art.58, il quale dispone l'abrogazione dell'istituto della proiezione farmaceutica:

L'articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è abrogato.

Dato atto che, nella Relazione illustrativa della norma citata, si argomenta quanto segue:

CAPO III - Sanità e coesione sociale

Articolo 45: l'esigenza che aveva indotto il legislatore regionale (con l'articolo 5 della l.r. 28 giugno 2007, n. 36) a modificare la legge regionale 16/2000 introducendo l'istituto della proiezione della sede farmaceutica, ovvero quella di assicurare l'assistenza farmaceutica anche in territori sui quali non potevano essere istituite nuove sedi farmaceutiche, è venuta meno in seguito all'approvazione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), che ha rideterminato i parametri per l'autorizzazione all'apertura di nuove farmacie. I nuovi parametri (un farmacia ogni 3.300 abitanti e la possibilità, qualora la popolazione ecceda del 50% questa soglia, di aprire una ulteriore farmacia) consentono infatti di istituire sedi farmaceutiche anche dove prima questo non era consentito. L'articolo 17, pertanto, può essere abrogato.

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 77 “Legge finanziaria per l'anno 2014” ed in particolare l'art. 36, il quale dispone quanto segue, in merito alla abrogazione dell'istituto della proiezione farmaceutica, con riferimento in particolare al trasferimento nell'ambito del nucleo abitato, per il quale la proiezione è stata attivata:

0 *Art. 36 - Interpretazione autentica dell'articolo 58, comma 1, della l.r. 47/2013*

1. La disposizione di cui all'articolo 58, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013) si intende nel senso che le proiezioni farmaceutiche già istituite alla data di entrata in vigore della l.r. 47/2013 sono confermate e continuano a svolgere la loro attività, e che l'eventuale trasferimento dei locali delle predette proiezioni farmaceutiche può avvenire soltanto nell'ambito del nucleo abitato per il quale la proiezione è stata attivata.

Vista la Legge 2 aprile 1968, n. 475. “Norme concernenti il servizio farmaceutico.” ed in particolare l'articolo 1;

Vista la giurisprudenza recente in materia di trasferimento di insediamenti farmaceutici, la quale, pur se relativa ad insediamenti di farmacie, può in via del tutto evidente trovare applicazione anche al caso in questione, relativo ad una proiezione farmaceutica, nello spirito comunque di assicurare il servizio di approvvigionamento farmaceutico alla cittadinanza;

Viste in particolare le sentenze citate nella relazione del Responsabile del Settore n. 6, conservata agli atti dello Sportello Unico alle Imprese;

Vista la Delibera n. 374 del 19-05-2008 della Giunta Regionale Toscana, con la quale viene istituita una proiezione di Farmacia nel Comune di Castelfranco di Sotto (Pi), nella frazione di Villa Campanile in quanto sussistevano per la zona individuata i presupposti per l'applicazione dell'art. 17 della L.R. 16/2000;

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 214 del 06 giugno 2008, recante "Assegnazione di proiezione farmaceutica alla Sede Farmaceutica n° 2, per la Frazione di Villa Campanile", nella quale si dispone di assegnare alla "FARMACIA BASCHIERI DI BASCHIERI DAVIDE E CHIARA & C. S.N.C.", con sede in Piazza Matteotti - Orentano, già titolare della Sede Farmaceutica n° 2 del Comune di Castelfranco di Sotto, individuata nel modo seguente:

- Limiti della sede: territorio delle frazioni di Orentano, Villa Campanile e Galleno – Orentano.
- Farmacia Baschieri di Baschieri Davide e Chiara & c. s.n.c. - Piazza Matteotti 17 – Orentano

una proiezione della farmacia stessa, da ubicare nella Frazione di Villa Campanile, risultando verificate la condizioni di cui all'art. 17 della Legge n° 16/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto, come citato nella Determinazione di cui sopra, che il legale rappresentante della farmacia afferente, Dr Baschieri Davide, ha dichiarato con apposita nota registrata al protocollo del Comune di Castelfranco, in data 4 ottobre 2007, con il n. 17835, la propria disponibilità e l'interesse all'apertura di una proiezione nella frazione di Villa Campanile anche se il numero degli abitanti alla data del 31/12/2007 era inferiore a mille e quindi risultava comunque soddisfatta la prima delle condizioni previste al comma 2 dell'art. 17 L.R. n. 16/2000 e ss. mm. in virtù della deroga di cui al comma 6;

Dato atto che nelle motivazioni della Determinazione del Responsabile, sopra ricordata, si legge quanto segue in merito alla motivazioni che hanno portato alla richiesta di istituzione ed apertura della proiezione farmaceutica:

Il legale rappresentante della farmacia afferente la sede farmaceutica ha dichiarato, con apposita nota registrata al protocollo generale in data 04/10/2007, con il numero 17835, la propria disponibilità ed interesse per l'apertura di una proiezione nella frazione di Villa Campanile, segnalando le condizioni piuttosto disagiate degli abitanti della Frazione, sia per quanto concerne la assenza di viabilità principale che la distanza che tale Frazione presenta rispetto agli altri centri di rilievo del territorio comunale;

L'istituzione di una proiezione farmaceutica nella medesima frazione di Villa Campanile verrebbe quindi a costituire un servizio socio-sanitario di grande rilievo ed assoluta necessità per gli abitanti in tale Frazione e specialmente per le fasce più deboli della popolazione, come le persone anziane, i diversamente abili e le altre persone che, potendo spostarsi solo con grande difficoltà, incontrano maggiori ostacoli ad usufruire del servizio farmaceutico;

Vista la Determinazione del Responsabile di Settore n. 6 del 28-01-2009, con la quale viene autorizzata la Farmacia Baschieri di Baschieri Davide e Chiara & C. snc, con sede legale in Piazza Matteotti – Orentano, già titolare della sede Farmaceutica n. 2 del Comune di Castelfranco di Sotto e per essa il Dott Davide Banchieri, in qualità di legale rappresentante, all'apertura ed esercizio in Villa Campanile, Via Dori n. 13 di una proiezione della sede farmaceutica di riferimento;

Richiamati i presupposti originari per cui l'Amministrazione Comunale aveva valutato la necessità di istituire una proiezione farmaceutica nella frazione di Villa Campanile (elencati nella nota

Prot. n. 573 del 19 maggio 2008, trasmessa dal Comune di Castelfranco di Sotto alla Regione Toscana):

- *la frazione di Villa Campanile (la cui zona, dove insediare la proiezione, era stata meglio circoscritta nell'elaborato cartografico allegato alla nota Prot. n. 573 del 19 maggio 2008) è caratterizzata dall'assenza di una viabilità principale di collegamento con le farmacie più vicine;*
- *l'istituzione di una proiezione nella zona di cui sopra costituisce un servizio socio sanitario di grande rilievo per gli abitanti di tale località specialmente per le fasce più deboli, come anziani, diversamente abili e le altre persone che per spostarsi incontrano maggiori difficoltà;*

Vista la nota, unitamente agli allegati alla medesima, del 10 gennaio 2014, prot. n. 439, trasmessa dallo Sportello Unico alla Az. USL n. 11 il 10 gennaio 2014 Prot. n. 786, con la quale è stato richiesto alla Azienda Sanitaria il parere sulla domanda preventiva, relativa all'ubicazione prescelta per il trasferimento dei locali della Proiezione Farmaceutica da Via Dori n. 13, in Villa Campanile, a Via Romana n. 12, presentata al Comune di Castelfranco di Sotto dalla Società Farmacia Baschieri di Baschieri Davide e C. snc, quale titolare della Proiezione Farmaceutica medesima;

Dato atto che la richiesta di cui trattasi è stata pubblicata dal Comune di Castelfranco di Sotto, a norma dell'art. 1 della L. 362/91, per 15 giorni consecutivi, precisamente dal 07 febbraio al 23 febbraio 2014, nell'Albo telematico del Sito istituzionale;

Preso atto che, in merito alla pubblicazione dell'istanza di cui trattasi nell'Albo del Comune, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni da parte di terzi;

Dato atto che la richiesta di cui trattasi è stata pubblicata dalla Ausl 11, a norma dell'art. 1 della L. 362/91, per 15 giorni consecutivi, precisamente dal 21 gennaio al 4 febbraio 2014 nell'Albo della ASL 11;

Preso atto che, in merito alla pubblicazione dell'istanza di cui trattasi nell'Albo della ASL n. 11, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni da parte di terzi;

Dato atto che la richiesta, trasmessa alla Ausl ed al competente Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa dal SUAP, risulta finalizzata solo al rilascio di un parere relativo all'ubicazione prescelta per il trasferimento, cui dovrà seguire una eventuale successiva istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della proiezione farmaceutica nell'ubicazione che soddisfa tutti i requisiti di legge;

Visto il parere della Ausl n°11 – UOC Farmaceutica – reso in data 06/02/2014, prot n°4711, relativo a “Domanda preventiva per trasferimento di proiezione farmaceutica – parere” ed in particolare valutate le motivazioni e le considerazioni negative circa lo spostamento della proiezione farmaceutica in esso riportate e ritenute le stesse condivisibili ed adeguate;

Visto il parere dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa, reso in data 24/02/2014, relativo a “Parere su domanda preventiva per trasferimento di proiezione farmaceutica – art.14, comma 3, della Legge Regione Toscana n°16/2000” ed in particolare valutate le motivazioni e le considerazioni negative circa lo spostamento della proiezione farmaceutica in esso riportate e ritenute le stesse condivisibili ed adeguate;

Vista la relazione dell'Ufficio Polizia Municipale in data 14/02/2014, prot n° 2729/2014, secondo la quale:

- “L'ubicazione prescelta è situata, toponomasticamente, in Via Romana n°12, all'interno di una traversa della Strada Provinciale n°6 “Lucchese Romana”, a circa duecento metri dalla rotatoria, di

DELIBERA DI GIUNTA n° 79 del 18/06/2014 - Comune di Castelfranco di Sotto

recente istituzione, tra la citata arteria e la c.d. “Variante di Altopascio” congiungente con la S.P. n°3 “Bientina - Altopascio”, in un tratto intermedio tra il centro abitato di “Altopascio” e quello di “Chimenti”;

- “Il locale in questione è posto al di fuori della delimitazione dei centri abitati di “Villa Campanile” e di “Chimenti”, così come individuati dalla Deliberazione Comune di Castelfranco di Sotto G.M. n°285 del 28/06/1993 e dalla successiva integrazione intervenuta con Deliberazione G.M. n°404 del 17/09/1993 in attuazione della disposizione contenuta nell’art.4 del Dlgs. n°285/1992 (Nuovo Codice della Strada).”;

Visto il parere del Responsabile del Settore Tecnico in data 10.05.2014, dal quale risulta che:

- “mentre l’ubicazione attuale è usufruibile da chi abita, opra o si reca nel centro abitato di Villa Campanile, la nuova collocazione può risultare agevole per chi transita in auto nella zona. Cioè quella collocazione non sembra più avere, come destinataria principale del servizio reso, la popolazione residente, bensì una clientela di transito, sicuramente di una certa consistenza, stante la vicinanza dell’autostrada Firenze-Mare.
- la popolazione locale, per recarsi alla nuova farmacia, dovrebbe utilizzare l’auto e recarvisi appositamente, in quanto, sarebbe l’unico servizio presente in quella zona, priva di negozi, esercizi pubblici o strutture di altra natura”.

Vista la relazione dello Sportello Unico alle Imprese in data 27/02/2014, con la quale si esprime parere negativo allo spostamento, ed in particolare valutate le motivazioni e le considerazioni negative circa lo spostamento della proiezione farmaceutica in esso riportate e ritenute le stesse condivisibili ed adeguate;

Dato atto che l’ubicazione prescelta per la originaria collocazione della proiezione farmaceutica è stata individuata all’interno della Frazione di Villa Campanile, per la precisione all’interno del centro abitato (nucleo abitato), mentre l’ubicazione per la quale viene presentata la richiesta di trasferimento risulta al di fuori del centro abitato di Villa Campanile, a notevole distanza da esso, non raggiungibile del centro abitato né a piedi (assenza di percorsi pedonali con marciapiedi o attrezzature adeguate) né con servizio di mezzi pubblici (totalmente assenti su tale tratto di strada);

Vista e valutata la definizione di “centro abitato”, ai sensi del vigente Codice della Strada e rilevato che la definizione di nucleo abitato non è riportata nel codice della strada, ma può essere desunta dalle definizioni Istat;

Dato atto che la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 87, del 1 gennaio 2010, definisce le linee di indirizzo per una uniforme applicazione dell’art. 17 della L.R. 16 del 25 febbraio 2000 e ss. mm. ed in particolare al punto c) dell’art. 1 si definisce che la distanza minima da rispettare tra una proiezione e la farmacia più vicina è di due chilometri;

Dato atto che l’art. 36 della L.R. n. 77 del 24 dicembre 2013 interpreta la disposizione di cui all’art. 58, comma 1, della Legge Regionale 9 agosto 2013, n. 47, chiarendo che le proiezioni farmaceutiche già istituite alla data di entrata in vigore della L.R. 47/2013 sono confermate e continuano a svolgere la loro attività, e che l’eventuale trasferimento dei locali delle predette proiezioni farmaceutiche può avvenire soltanto nell’ambito del nucleo abitato per il quale la proiezione è stata attivata;

Rilevato che i locali correnti in Via Romana n. 12 distano circa 1,6 Km dall’attuale ubicazione della proiezione farmaceutica posta in Via Dori n. 13, nel centro abitato della Frazione di Villa Campanile, e pertanto risultano al di fuori del nucleo abitato per il quale la proiezione è stata attivata;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 285 in data 28/06/1993 e la successiva integrazione avvenuta con Deliberazione di Giunta Municipale n° 404 del 17/09/1993, con la quale vengono delimitati i Centri Abitati nel Comune di Castelfranco di Sotto, ivi compresi quelli delle frazioni, e quindi il Centro Abitato di Villa Campanile e quello di Chimenti, all'interno del territorio della Frazione di Villa Campanile;

Dato atto altresì che i locali correnti in Via Romana n. 12 sono posti lungo la strada provinciale Romana, a circa 200 metri dalla rotatoria detta "la Galeotta", dove non sono presenti pressoché abitazioni civili ed il servizio farmaceutico risulta già in ogni caso adeguatamente coperto dalle farmacie limitrofe già esistenti (una Farmacia è posta nel centro di Altopascio ed una Farmacia è posta in località Spianate distanti dall'ubicazione prescelta per il trasferimento della proiezione rispettivamente 1,7 Km e 3,1 Km);

Considerato inoltre che in località Chimenti, il cui centro abitato dista dall'ubicazione prescelta per il trasferimento della proiezione 1,8 Km, è stata individuata con Delibera n. 49 del 3 aprile 2012 del Comune di Altopascio una nuova sede farmaceutica ai sensi dell'art. 11 del DL del 24 gennaio 2012 e quindi il servizio di rifornimento farmaceutico risulterà in ogni caso utilmente coperto per tale località, anche per ciò che concerne la parte di Chimenti che risulta ubicata all'interno del territorio del comune di Castelfranco di Sotto;

Ritenuto pertanto che i locali correnti in Via Romana n. 12, per i quali la Società ha presentato istanza di trasferimento della proiezione di cui risulta titolare, ora ubicata in Via Dori al n. 13, risultano essere:

- all'esterno del nucleo abitato per il quale la proiezione è stata attivata;
- ad una distanza inferiore a 2 km dalle altre farmacie esistenti, tale che, pur non considerata vincolante, risulta in ogni caso garantito il servizio per il nucleo abitato di Chimenti e per la zona immediatamente ad esso limitrofa;

Ritenuto altresì che, nel caso in specie, non risultano soddisfatte le condizioni previste per il trasferimento della proiezione farmaceutica già aperta ed in specifico non risultano soddisfatte le motivazioni che avevano portato alla richiesta di istituzione della proiezione in frazione di Villa Campanile, trasmessa dal Comune di Castelfranco di Sotto alla Regione Toscana con la nota prot. n. 573 del 19/05/2008 ed alla successiva Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 214 del 06 giugno 2008, recante "Assegnazione di proiezione farmaceutica alla Sede Farmaceutica n°2, per la Frazione di Villa Campanile";

Dato atto che, pur essendo possibile spostare la attuale ubicazione della proiezione farmaceutica dalla zona centrale del centro abitato di Villa Campanile in altra area, la nuova ubicazione non può essere prescelta a distanza tale da pregiudicare l'agevole raggiungimento da parte dei cittadini abitanti nella Frazione di Villa Campanile;

Rilevato che, ai sensi del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" – art.11 - è necessario procedere ad individuare ubicazioni dei presidi farmaceutici sul territorio, da attuare secondo i seguenti criteri guida:

- a) una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico;
- b) assicurare un'equa distribuzione sul territorio delle farmacie;
- c) esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Rilevato come nel caso specifico, la richiesta di trasferimento, ove accolta, risulterebbe in palese contrasto con tali principi, portando ad una collocazione decentrata e non fruibile facilmente dagli abitanti del centro abitato di Villa Campanile;

Dato atto che il legale rappresentante, al momento dell'apertura della proiezione, a fronte di un numero di abitanti nella Frazione ammontante a 880 abitanti, inferiore a 1000, si era dichiarato d'accordo con l'apertura della proiezione, come da apposita comunicazione scritta presentata dal medesimo al Sindaco, e quindi risultava verificata la prima delle condizioni previste dal comma 2, primo periodo, del medesimo art. 17, in virtù della deroga di cui al comma 6;

Rilevato che tale richiesta si porrebbe in contrasto inoltre con il disposto della Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 77 "Legge finanziaria per l'anno 2014" ed in particolare l'art. 36, in quanto la richiesta di trasferimento, ove accolta, porterebbe ad un trasferimento della proiezione al di fuori del nucleo abitato per il quale la proiezione è stata attivata;

Considerato che le modalità di consegna a domicilio dei farmaci, proposte dal Dott. Baschieri, non possono essere in ogni caso valutate come sostitutive in modo adeguato e conforme a normativa del servizio di distribuzione farmaci agli abitanti di Villa Campanile, ed in specifico alle fasce più deboli della popolazione, come avviene attualmente tramite la proiezione farmaceutica ubicata nel Centro di Villa Campanile, ed in ogni caso tali modalità possono sempre essere assicurate anche dalle farmacie vicine alla località ed in particolare dalla Farmacia sede n° 2 di Orentano e dalle altre Farmacie sopra citate;

Visto il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del presente atto;

Dato atto altresì che per il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dal rilascio del parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi resi e riscontrati nei termini e modi di legge;

DELIBERA

1) Di confermare l'ubicazione della proiezione farmaceutica gestita dalla società FARMACIA BASCHIERI DI BASCHIERI DAVIDE & C. SNC – C.F. 91010070505, con sede legale e sede farmaceutica ubicata in Orentano, Piazza Matteotti n° 17 – nei locali attualmente ubicati in Villa Campanile, Via Dori n. 13, per le motivazioni espresse in premessa, esprimendo pertanto parere negativo sull'interesse pubblico sotteso alla richiesta di trasferimento della proiezione citata, come da domanda del 04.01.2014 prot. n. 129.

2) Di individuare quale Responsabile del presente procedimento il Dott. Alessandro Piazza, Responsabile del Settore n. 6.

3) Di dare mandato al Responsabile del Settore n. 6 di provvedere a tutti gli atti gestionali conseguenti e successivi alla presente Deliberazione.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

DELIBERA DI GIUNTA n° 79 del 18/06/2014 - Comune di Castelfranco di Sotto

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

STRIANO ANIELLO

IL SINDACO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.